

RIFERIMENTO NORMATIVO L.R.14/09 - L.R. 13/2011	CRITERIO APPLICATIVO con evidenziate modifiche alla Del- C.C. n.74/2011 nel Comune di San Michele al Tagliamento	CRITERIO APPLICATIVO nel Comune di San Michele al Tagliamento
<p>Art. 1 - Finalità.</p> <p>1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.</p> <p>2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.</p> <p>3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.</p>	<p>Art. 1 –</p> <p>Si applica integralmente con la seguente prescrizione che vale per tutti gli interventi di ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerato il fragile equilibrio idrogeologico del territorio comunale, per tutti gli interventi previsti agli articoli 2,3 e 4, al fine di limitare l'impatto sui sottoservizi pubblici con particolare attenzione verso il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, deve essere sempre garantito il principio dell'invarianza idraulica. qual'ora l'intervento di ampliamento sia uguale o superiore a 200 mq di superficie coperta impermeabilizzata, viene fatto l'obbligo di installare una vasca di prima pioggia adeguatamente dimensionata con dimensione da calcolare secondo il principio dell'invarianza idraulica. <p>Si precisa che, ai fini della presente deliberazione, si distinguono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edifici a destinazione residenziale: edifici con destinazione abitativa o direzionale; - Edifici a destinazione produttiva di tipo turistico ricettiva; - Edifici a destinazione produttiva: tutte le altre destinazioni. 	<p>Art. 1 –</p> <p>Si applica integralmente con la seguente prescrizione che vale per tutti gli interventi di ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Considerato il fragile equilibrio idrogeologico del territorio comunale, per tutti gli interventi previsti agli articoli 2,3 e 4, al fine di limitare l'impatto sui sottoservizi pubblici con particolare attenzione verso il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, qual'ora l'intervento di ampliamento sia uguale o superiore a 200 mq di superficie impermeabilizzata, viene fatto l'obbligo di installare una vasca di prima pioggia adeguatamente dimensionata <p>Si precisa che, ai fini della presente deliberazione, si distinguono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edifici a destinazione residenziale: edifici con destinazione abitativa o direzionale; - Edifici a destinazione produttiva di tipo turistico ricettiva; - Edifici a destinazione produttiva: tutte le altre destinazioni.
<p>Art. 2 - Interventi edilizi.</p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali</p>	<p>Art. 2 -</p> <p>comma 1 e 2 : Ferma l'applicazione diretta quanto alla “prima casa di abitazione“, come autenticamente definita dalla legge,</p>	<p>Art. 2 -</p> <p>comma 1 e 2 : Ferma l'applicazione diretta quanto alla “prima casa di abitazione“, come autenticamente definita dalla legge,</p>

<p>comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.</p> <p>3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.</p>	<p>per il restante patrimonio edilizio valgono i seguenti limiti :</p> <p>a) <u>Bibione Pineda e Bibione</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la residenza, non si applicano, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. E' derogabile l'altezza massima prescritta dalle NTA fino a realizzare un ulteriore piano con altezza media 2.70 ml. • ad eccezione dell'adeguamento di sottotetti a cuspide per un massimo di ulteriori 50 cm di altezza. In questo caso, ferme le distanze fra costruzioni stabilite dalla normativa nazionale, vale la distanza dai confini acquisita dalla preesistenza. Il solo vano ascensore potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. • Si applicano agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettiva, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. e alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A. di zona. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti: Il solo vano ascensore potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. E' consentito derogare ai limiti di altezza previsti dalle N.T.A. fino al raggiungimento dell'altezza massima di 	<p>per il restante patrimonio edilizio valgono i seguenti limiti :</p> <p>a) <u>Bibione Pineda e Bibione</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la residenza, si applicano, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. E' derogabile l'altezza massima prescritta dalle NTA fino a realizzare un ulteriore piano con altezza media 2,70 ml. • Si applicano agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettiva, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti E' consentito derogare ai limiti di altezza previsti dalle N.T.A. fino al raggiungimento dell'altezza massima di 25 ml. Ove l'ampliamento consista unicamente nell'innalzamento della copertura fino a ulteriori 50 cm potrà essere realizzato nel rispetto della distanza dai confini acquisita dalla preesistenza.
---	---	--

<p>4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.</p> <p>5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per</p>	<p>25 ml. Ove l'ampliamento consista unicamente nell'innalzamento della copertura fino a ulteriori 50 cm potrà essere realizzato nel rispetto della distanza dai confini acquisita dalla preesistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applicano alle attività produttive, senza tuttavia la possibilità di derogare alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A.. Non è consentito derogare ai limiti di altezza stabiliti dalle NTA. <p><u>c) Entroterra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica, senza possibilità di derogare tuttavia al Regolamento Edilizio, alle distanze minime dai confini ed alle altezze massime stabilite dalle N.T.A. di zona <p>comma 4 : Si applica a tutto il patrimonio edilizio esistente, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli edifici condominiali, l'ampliamento è subordinato al rispetto del codice civile; in caso di edificio con due o più destinazioni, la misura dell'ampliamento si esprime in termini di volume e va rapportata al volume dell'intero edificio, comprensivo delle porzioni ordinariamente misurate con altro parametro edilizio; • per le case a schiera: l'aumento della volumetria esistente ai sensi del comma 4 deve essere oggetto di progettazione unitaria, anche a cura del singolo proprietario, se sussiste variazione di sagoma volumetrica. E' consentita la realizzazione dell'ampliamento per stralci. <p>comma 5 e 5 bis : Si applica agli edifici esistenti ed agibili alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano alle attività produttive, senza tuttavia la possibilità di derogare alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A.. Non è consentito derogare ai limiti di altezza stabiliti dalle NTA. <p><u>c) Entroterra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica, senza possibilità di derogare tuttavia al Regolamento Edilizio, alle distanze minime dai confini ed alle altezze massime stabilite dalle N.T.A. di zona <p>comma 4 : Si applica a tutto il patrimonio edilizio esistente, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli edifici condominiali, l'ampliamento è subordinato al rispetto del codice civile; in caso di edificio con due o più destinazioni, la misura dell'ampliamento si esprime in termini di volume e va rapportata al volume dell'intero edificio, comprensivo delle porzioni ordinariamente misurate con altro parametro edilizio; • per le case a schiera: l'aumento della volumetria esistente ai sensi del comma 4 deve essere oggetto di progettazione unitaria, anche a cura del singolo proprietario, se sussiste variazione di sagoma volumetrica. E' consentita la realizzazione dell'ampliamento per stralci.
---	---	--

<p>cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ancorché già installati.</p> <p>5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.".</p>	<p>data del 09/07/2011</p>	<p>comma 5 e 5 bis : Si applica agli edifici esistenti ed agibili alla data del 09/07/2011</p>
<p>Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.</p> <p>2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta</p>	<p>Art. 3 -</p> <p>comma 1: Il Comune dà attuazione alla disposizione del comma 1 con riferimento a tutto il patrimonio edilizio esistente e con le modalità di seguito previste.</p> <p>comma 2 : Ferma l'applicazione diretta alle "prime case di abitazione" come autenticamente definite dalla legge, per il restante patrimonio edilizio opera coi seguenti limiti e modalità:</p> <p><u>a) Bibione Pineda e Bibione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali: si applica solo nel caso di ristrutturazione urbanistica con ricomposizione volumetrica di edifici separati, situati all'interno della stessa area funzionalmente delimitata. Non è consentito derogare al Regolamento edilizio. e alle 	<p>Art. 3 -</p> <p>comma 1: Il Comune dà attuazione alla disposizione del comma 1 con riferimento a tutto il patrimonio edilizio esistente e con le modalità di seguito previste.</p> <p>comma 2 : Ferma l'applicazione diretta alle "prime case di abitazione" come autenticamente definite dalla legge, per il restante patrimonio edilizio opera coi seguenti limiti e modalità:</p> <p><u>a) Bibione Pineda e Bibione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali: si applica solo nel caso di ristrutturazione con ricomposizione volumetrica di edifici separati, situati all'interno della stessa area funzionalmente delimitata. Non è consentito derogare al Regolamento edilizio. L'ampliamento potrà essere

<p>regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.</p>	<p>distanze minime dai confini stabilite dalle NTA di zona. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale . E' derogabile l'altezza massima prescritta dalle NTA fino a realizzare un ulteriori due piani con altezza media 2.70 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettivo, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. e alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A. di zona. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti. E' consentito derogare ai limiti di altezza previsti dalle N.T.A. fino al raggiungimento dell'altezza massima di 25 ml. Il solo vano ascensore potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. • Si applica alle altre attività produttive, senza tuttavia possibilità di derogare alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A. Non è consentito derogare ai limiti di altezza stabiliti dalle NTA. <p><u>b) Entroterra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali: si applica, senza possibilità di derogare tuttavia al Regolamento edilizio, alle distanze dai confini e alle altezze massime prescritte 	<p>realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale . E' derogabile l'altezza massima prescritta dalle NTA fino a realizzare ulteriori due piani con altezza media 2.70 ml.</p> <p>Si applica agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettivo, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio. L'ampliamento potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti. E' consentito derogare ai limiti di altezza previsti dalle N.T.A. fino al raggiungimento dell'altezza massima di 25 ml. Il solo vano ascensore potrà essere realizzato in deroga alla distanza minima dal confine stabilita dalle NTA, con il limite di 5 ml dal confine di proprietà, ferme in ogni caso le distanze legali imposte dalla normativa statale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica alle altre attività produttive, senza tuttavia possibilità di derogare alle distanze dai confini stabilite dalle N.T.A. Non è consentito derogare ai limiti di altezza stabiliti dalle NTA. <p><u>b) Entroterra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali: si applica, senza possibilità di derogare tuttavia al Regolamento edilizio, alle distanze dai confini e alle altezze massime prescritte dalle N.T.A. di zona.
---	--	---

<p>3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.</p>	<p>dalle N.T.A. di zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettiva, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio, alle distanze e alle altezze massime dai confini stabilite dalle N.T.A. di zona. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti. • Si applica alle altre destinazioni, nel rispetto del Regolamento edilizio, delle distanze minime dai confini e delle altezze massime prescritte dalle N.T.A. di zona. <p>Comma 3: Si applica, con possibilità di derogare all'altezza massima in rapporto all'intensità dell'impegno qualitativo ed economico del progetto, come discrezionalmente valutata e commisurata dal Comune anche in rapporto alle linee guida regionali di cui al comma 2.</p> <p>comma 4 :Si applica con i limiti di cui al comma 2;.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si applica agli edifici a destinazione produttiva di tipo turistico-ricettiva, senza tuttavia possibilità di derogare al Regolamento Edilizio, alle distanze e alle altezze massime dai confini stabilite dalle N.T.A. di zona. L'ampliamento dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare gli standard imposti dalla L.R. n. 33/2002, se e in quanto carenti. • Si applica alle altre destinazioni, nel rispetto del Regolamento edilizio, delle distanze minime dai confini e delle altezze massime prescritte dalle N.T.A. di zona. <p>Comma 3: Si applica, con possibilità di derogare all'altezza massima in rapporto all'intensità dell'impegno qualitativo ed economico del progetto, come discrezionalmente valutata e commisurata dal Comune anche in rapporto alle linee guida regionali di cui al comma 2.</p> <p>comma 4 :Si applica con i limiti di cui al comma 2;.</p>
---	---	--

<p>Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.</p> <p>1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", anche se ricadenti in area demaniale.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.</p>	<p>Art. 4 -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica, nei modi e termini illustrati dalle circolari regionali 	<p>Art. 4 -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si applica, nei modi e termini illustrati dalle circolari regionali
<p>Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari</p> <p>1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;</p> <p>b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.”.</p> <p>2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" e successive modificazioni.</p> <p>3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e</p>	<p>Art. 5 -</p> <p>Si applica integralmente</p>	<p>Art. 5 -</p> <p>Si applica integralmente</p>

dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.		
<p>Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.</p> <p>2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. <p>4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Art. 6 -</p> <p>Si applica integralmente, con la seguente specificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutti gli interventi, compresi quelli inerenti a "prime case di abitazione" come autenticamente definite dalla legge, qualora l'intervento proposto non rispetti le distanze dai confini previste dalle N.T.A. il proponente dovrà dare dimostrazione documentale di avere preventivamente informato il confinante ed ogni altro controinteressato dell'entità e della natura dell'intervento, mediante adeguata illustrazione grafica del progetto. Tale dimostrazione dovrà essere fornita allegando all'istanza l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r spedita al confinante e agli eventuali ulteriori controinteressati. 	<p>Art. 6 -</p> <p>Si applica integralmente, con la seguente specificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutti gli interventi, compresi quelli inerenti a "prime case di abitazione" come autenticamente definite dalla legge, qualora l'intervento proposto non rispetti le distanze dai confini previste dalle N.T.A. il proponente dovrà dare dimostrazione documentale di avere preventivamente informato il confinante ed ogni altro controinteressato dell'entità e della natura dell'intervento, mediante adeguata illustrazione grafica del progetto. Tale dimostrazione dovrà essere fornita allegando all'istanza l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r spedita al confinante e agli eventuali ulteriori controinteressati.

<p>Art. 7 - Oneri e incentivi.</p> <p>1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.</p> <p>1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:</p> <p>a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;</p> <p>b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).</p> <p>2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.</p>	<p>Art. 7 -</p> <p>Si applica con la seguente integrazione:</p> <p>Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione non è dovuto nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinate a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per gli interventi previsti dall'art. 2 e 3 qualora all' edificio destinato ad uso diverso da prima abitazione oggetto dell'intervento venga riconosciuto il grado massimo nelle prestazioni energetico – ambientali, si riconosce la riduzione del costo di costruzione nella misura del 20- 3050% 	<p>Art. 7 -</p> <p>Si applica con la seguente integrazione:</p> <p>Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione non è dovuto nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinate a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per gli interventi previsti dall'art. 2 e 3 qualora all' edificio destinato ad uso diverso da prima abitazione oggetto dell'intervento venga riconosciuto il grado massimo nelle prestazioni energetico – ambientali, si riconosce la riduzione del costo di costruzione nella misura del 50-%
<p>Art. 8 - Elenchi.</p> <p>1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.</p> <p>1 bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.”.</p>	<p>Art. 8 -</p> <p>Si applica integralmente con la precisazione che l'elenco degli ampliamenti autorizzati viene costituito sia in formato elettronico che cartaceo.</p> <p>Le pratiche costituenti l'elenco di cui all'art.8 non potranno usufruire delle ulteriori agevolazioni di cui alla presente legge.</p>	<p>Art. 8 -</p> <p>Si applica integralmente con la precisazione che l'elenco degli ampliamenti autorizzati viene costituito sia in formato elettronico che cartaceo.</p> <p>Le pratiche costituenti l'elenco di cui all'art.8 non potranno usufruire delle ulteriori agevolazioni di cui alla presente legge.</p>
<p>Art. 9 - Ambito di applicazione.</p> <p>1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:</p> <p>a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e</p>	<p>Art. 9 -</p> <p>Comma 1: si applica integralmente</p>	<p>Art. 9 -</p> <p>Comma 1: si applica integralmente</p>

<p>spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765"; salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;".</p> <p>b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;</p> <p>c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;</p> <p>d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;</p> <p>e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;</p> <p>f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;</p> <p>g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.</p> <p>2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova</p>		
---	--	--

<p>destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis</p> <p>.</p> <p>2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.</p> <p>2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”.</p> <p>3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 novembre 2011 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:</p> <p>a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009.</p>	<p>Comma 2: si applica integralmente</p> <p>Commi 2-bis. 2-ter e 3: si applicano integralmente</p> <p>Comma 4 : Si applica a tutto il patrimonio edilizio, ad esclusione della prima casa di abitazione, con le seguenti precisazioni</p> <p><u>a) Bibione e Bibione Pineda:</u> deve essere in ogni caso assicurato il quantitativo minimo degli standards a verde e a parcheggio, con possibilità di monetizzazione qualora la ditta dimostri l'impossibilità di procurare gli standards stessi.</p>	<p>Comma 2: si applica integralmente</p> <p>Commi 2-bis. 2-ter e 3: si applicano integralmente</p> <p>Comma 4 : Si applica a tutto il patrimonio edilizio, ad esclusione della prima casa di abitazione, con le seguenti precisazioni</p> <p><u>a) Bibione e Bibione Pineda:</u> deve essere in ogni caso assicurato il quantitativo minimo degli standards a verde e a parcheggio, con possibilità di monetizzazione qualora la ditta dimostri l'impossibilità di procurare gli standards stessi.</p> <p><u>b) Entroterra:</u> si applica integralmente.</p>
---	---	--

<p><u>n. 26</u> , come modificato dalla presente legge;</p> <p>b) strutture ricettive di cui agli <u>articoli 22 e 25</u> della <u>legge regionale 4 novembre 2002, n. 33</u> "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;</p> <p>c) edifici produttivi;</p> <p>d) edifici commerciali-direzionali.</p> <p>Decorso inutilmente tale, gli <u>articoli 2 e 3</u> della <u>legge regionale 8 luglio 2009, n. 14</u> , come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione.</p> <p>6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011 . Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.</p> <p>7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.</p> <p>8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.</p> <p>9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b)", l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>b) <u>Entroterra</u>: si applica integralmente.</p> <p>Commi 5 e seguenti: si applicano integralmente.</p>	<p>Commi 5 e seguenti: si applicano integralmente.</p>
<p>Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.</p>	<p>Art. 10 -</p>	<p>Art. 10 -</p>

<p>1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:</p> <p>a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;</p> <p>b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.</p>	<p>Le disposizioni dell'Art.10 sono applicate integralmente e non sono soggette ad alcun limite temporale.</p>	<p>Le disposizioni dell'Art.10 sono applicate integralmente e non sono soggette ad alcun limite temporale</p>
<p>Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.</p> <p>1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".</p>	<p>Art. 11 -</p> <p>Si applica integralmente</p>	<p>Art. 11 -</p> <p>Si applica integralmente</p>
<p>Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".</p>	<p>Art. 12 -</p>	

2. Al comma 3 dell'[articolo 10](#) della [legge regionale 12 luglio 2007, n. 16](#) , le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GHERARDI ALBERTO
CODICE FISCALE: IT:GHRLRT61A22L736I
DATA FIRMA: 14/03/2013 11:46:39
IMPRONTA: 4F37859A8C135D8DF00FEE83341909A06550013A